

TRIBUNALE INTERNAZIONALE SUGLI SFRATTI

Terza sessione

(Ginevra, li 18 ottobre 2013)

Il 18 ottobre 2013, il Tribunale Internazionale sugli Sfratti si è riunito per la terza sessione a Ginevra.

Una giuria composta da cinque esperti in materia di diritto all'alloggio, provenienti da ambiti accademici, ONG e organizzazioni militanti, ha ascoltato le testimonianze di alcuni abitanti in merito alle violazioni del diritto all'alloggio in Italia, nel Sahara Occidentale, in Kenya, in Palestina e in Perù.

I casi presentati dinnanzi al Tribunale sono esempi emblematici di espulsioni basate su un'occupazione di tipo coloniale, sull'attività di fabbriche per lo sfruttamento delle materie prime o su progetti immobiliari speculativi. Si tratta di esempi di sfratti che interessano 60-70 milioni di persone nel mondo.

Constatazioni:

I fatti presentati dai testimoni dei suddetti sfratti sono costitutivi, a diversi livelli e gradi, di violazioni degli obblighi legali assunti dagli Stati in questione in qualità di firmatari della Carta delle Nazioni Unite e della Carta internazionale dei diritti umani, ossia la Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (PIDESC) e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDCP).

Il Tribunale rileva che i casi ad esso sottoposti, illustrano che la negazione, de jure o de facto, del diritto all'alloggio provoca un lunga serie di conseguenze drammatiche per le vittime e i loro cari. Gli sfratti sono la causa di molteplici violazioni dei diritti umani nell'ambito del lavoro, dell'educazione, della sanità, delle relazioni sociali e dei diritti politici.

Così, questi sfratti minacciano non solo il diritto all'alloggio e il diritto a un livello di vita corretto (art. 11 PIDESC), ma anche il diritto ad assicurare la propria salute, il proprio benessere e quelli della propria famiglia (Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo).

Il Tribunale riassume, di seguito, l'entità dei casi che gli sono stati sottoposti:

Italia

Questo paese sta attraversando una crisi economica e sociale che getta una considerevole parte della popolazione nella precarietà. I numerosi licenziamenti gravano sul bilancio delle famiglie alcune delle quali non riescono più a pagare l'affitto. Così, le circa 250'000 famiglie minacciate di sfratto si aggiungono alle 600'000 persone in lista d'attesa per via del deficit crescente di alloggi sociali. La cosa più grave è che i locatari sfrattati per ragioni economiche, non sono nemmeno considerati eleggibili per alloggi sociali e che le autorità locali propongono sistemazioni in centri non adatti alla vita familiare. Inoltre, spesso i membri delle famiglie sono separati e i bambini collocati in centri di accoglienza mentre i genitori sono spesso obbligati a vivere per strada o in macchina.

Il caso di sfratto presentato al Tribunale ha anche messo in luce le pratiche abusive di alcuni proprietari che approfittano dello stato di debolezza dei candidati alla locazione di un alloggio per imporre condizioni che gli permettano di aumentare i propri profitti e di sfrattare più facilmente i locatari.

A ciò si aggiunge il clientelismo politico per colpa del quale, spesso, non sono le famiglie più precarie le prime a vedersi attribuire gli alloggi sociali.

Sahara Occidentale

Occupato dal Marocco dopo la partenza della potenza coloniale spagnola nel 1975, lo statuto del territorio del Sahara Occidentale non è ancora considerato dall'ONU sebbene quest'ultimo abbia deciso di organizzare un referendum di autodeterminazione del popolo Sahraui dal 1991.

Il caso presentato al Tribunale riguarda lo sfratto di una donna e della sua famiglia di 12 persone dal loro terreno di 65 ettari a El Ayoun, comprendente l'alloggio familiare, un pozzo, un ovile, capi di bestiame e terre coltivabili. Con l'intervento militare marocchino, quest'appezzamento di terreno è stato occupato dall'esercito che vi ha costruito una caserma. Nel 2007, le autorità marocchine hanno ceduto una considerevole parte del suddetto appezzamento ad una società attiva nello sfruttamento dei fosfati (Phosboucraa-OCP). La suddetta decisione appare come una forma di rappsaglia visto che il padre di famiglia fa parte del sindacato per la protezione dei lavoratori di questo settore. Nel 2010, le autorità hanno sfrattato la famiglia dalle sue terre per permettere a dei coloni marocchini di alloggiarvi. Il wali (governatore) di El Ayoun vuole il resto delle delle terre.

Va sottolineato che, da decenni, questa famiglia subisce attacchi e pressioni al fine di intimargli di lasciare quei luoghi. Tutti i tentativi di adire le vie giuridiche e amministrative sono state fallimentari.

Kenya

Il quartiere CITY CARTON è uno dei bidonville che accolgono un abitante su due della città di Nairobi. Serve all'alloggio precario e alla sussistenza di circa 400 famiglie.

In data 10 maggio 2013, queste persone hanno subito un attacco da parte di uomini armati protetti dalla polizia che hanno cacciato una parte degli abitanti e distrutto le loro case, già precarie.

In data 17 maggio 2013, il suddetto quartiere ha dovuto far fronte ad un altro assalto, più sistematico questa volta, finito con la distruzione totale del bidonville. Gli abitanti sono stati aggrediti e derubati.

Il settore è stato poi cinto da filo spinato e sorvegliato per evitare il ritorno degli abitanti. Questi ultimi hanno così perso tutto e sono obbligati a vivere in rifugi di fortuna, senza acqua né sanitari. Le condizioni sanitarie sono tali che corrono un ulteriore rischio sanitario.

Con la suddetta espulsione, gli abitanti di CITY CARTON si ritrovano senza tetto, senza accesso all'educazione e a cure e senza risorse visto che i loro attrezzi di lavoro sono stati distrutti.

La Corte suprema del Kenya ha giudicato illegale quest'espulsione ma i beneficiari di detta sentenza, ad oggi, non hanno ancora ricevuto una compensazione né sono riusciti a riavere le loro terre.

Palestina

La politica di colonizzazione dei territori palestinesi condotta dallo Stato di Israele dal 1948, ha portato alla distruzione di 28'000 alloggi di palestinesi.

Un palestinese proprietario di un terreno nei pressi di Gerusalemme si è scontrato, come quasi tutti i palestinesi, all'impossibilità di ottenere un'autorizzazione di costruire una casa sul proprio terreno. Dopo diversi anni di tentativi senza risultato, questa famiglia ha deciso lasciarsi alle spalle l'accaduto. La loro casa è stata distrutta sei volte dal 1998 al 2012 con l'aiuto dell'armata israeliana. Gli interventi delle autorità sono stati violenti.

Detta casa è diventata simbolo della resistenza alla politica di colonizzazione israeliana e, nel 2011 e 2012, è stata ricostruita con l'aiuto, in particolare, dell'associazione The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) ma distrutta ogni volta dall'esercito israeliano.

Il Tribunale osserva che la distruzione di questa casa non solo priva la famiglia interessata del proprio alloggio ma anche dei propri mezzi di sussistenza giacché, alla stregua della casa, sono stati rasi al suolo anche gli alberi e il bestiame è stato decimato.

Perù

Questo paese è costituito da numerosi autoctoni che abitano in regioni ricche di risorse naturali.

Il governo peruviano distribuisce concessioni a profusione a imprese che sfruttano le suddette ricchezze a discapito degli abitanti che devono andarsene. Con la complicità delle autorità, il commercio illegale di queste riserve cresce e aggrava la situazione sopra menzionata.

Inoltre, il governo non si mette in contatto quasi mai con le popolazioni interessate prima di autorizzare lo sfruttamento delle terre da parte di un'impresa. In questo modo, lo Stato è venuto meno non solo al proprio obbligo di proteggere gli autoctoni in questione ma, inoltre, si è reso complice delle violazioni dei diritti umani.

Romania:

L'applicazione della cosiddetta legge delle "cessioni retroattive" permette ai vecchi proprietari destituiti durante il periodo sovietico di far valer i propri titoli di proprietà. Quando i beni immobiliari sono restituiti ai vecchi proprietari o ai loro eredi, gli attuali inquilini, degli ex affittuari dello Stato rumeno o nuovi proprietari che hanno comprato la proprietà allo Stato, sono sfrattati senza proporgli una sistemazione sostitutiva. Non è rispettata la legge secondo la quale gli affittuari possono lasciare la propria casa solo se gli è messa a disposizione un'altra sistemazione equivalente. Diverse famiglie si ritrovano, quindi, per strada visto che hanno un reddito troppo basso per poter accedere al mercato immobiliare classico. Inoltre, le loro richieste di alloggio sociale non vengono ascoltate.

A Bucarest, nel quartiere di Rahova-Uranus, la situazione è particolarmente critica visto che dei 200 abitanti di questo quartiere, 113 sono sotto sfratto. Numerose famiglie sono già state sfrattate e sono permase diversi mesi per strada. Alcuni edifici previsti per il rialloggio degli sfrattati sono rimasti vuoti, per poi essere attribuiti, per amicizia o mediante corruzione, a terzi. Le stesse concessioni con

effetto retroattivo sono eseguite in maniera quanto meno dubbia e sono a beneficio degli attori economici immobiliari più che dei vecchi proprietari o dei loro eredi.

Raccomandazioni:

Il Tribunale emette raccomandazioni a diversi livelli.

Nel 2011 e nel 2012 aveva riconosciuto la necessità di un sistema che permettesse di osservare e di censire i casi di espulsione forzata a livello mondiale. Si tratta ora di continuare ed estendere il lavoro effettuato dal Portaparola Speciale delle Nazioni Unite per il Diritto all'Alloggio invitando altri organismi sovranazionali, nella fattispecie ONU-Habitat, a coordinarsi per far sì che gli Stati non procedano, incoraggino o tollerino espulsioni forzate. Salvo spostamento necessario, le persone interessate devono imperativamente beneficiare di una vera protezione giuridica e di una soluzione di rialloggio adatta.

A questo proposito, le osservazioni generali n°4 e 7 del Comitato dei Diritti economici, sociali e culturali sul diritto all'alloggio devono servire da riferimento.

Inoltre, i casi esaminati in occasione di questa terza sessione, hanno messo in luce il ruolo essenziale delle organizzazioni e reti di abitanti, nonché la necessità di solidarietà e di convergenza delle azioni a livello nazionale e internazionale. L'intervento dell'ICAHN in Palestina ne è un esempio eloquente. Gli attori di questa solidarietà devono essere protetti nella loro azione e considerati come partner dai poteri pubblici; non come criminali.

In occasione della prima sessione, il Tribunale aveva formulato raccomandazioni, ancora attuali, alle organizzazioni di abitanti, all'indirizzo delle Nazioni Unite e degli Stati. È così in particolare per la moratoria sulle espulsioni forzate preconizzata nel 2011.

I suddetti principi, ricordati nel 2011 e nel 2012, portano il Tribunale a proporre le seguenti raccomandazioni in merito ai cinque casi esaminati quest'oggi:

Italia:

1. Il Tribunale considera illegale il disinteresse dello Stato che, invece, deve provvedere al rispetto della protezione degli abitanti e dei locatari, in particolare contro le pretese abusive di certi locatori, attraverso, in particolare, un meccanismo di controllo pubblico degli affitti.
2. Le giurisdizioni civili devono provvedere a non sfrattare senza che il locatario possa disporre, per sé e la propria famiglia, di una soluzione di rialloggio adeguata e che gli permetta di assicurare il loro benessere mantenendo le relazioni sociali ed economiche. Nell'immediato, va messa in atto una moratoria di tutti gli sfratti.
3. Lo Stato, le regioni e i comuni devono fornire alloggi sociali in numero sufficiente e adeguato che permetta anche di assicurare il benessere dei locatari permettendogli, in particolare, di mantenere le relazioni sociali ed economiche, nella fattispecie facendo ricorso, in caso di bisogno, alla domanda di alloggi vacanti.

4. L'accesso agli alloggi sociali non deve essere limitata alle persone solvibili e le liste d'attesa non devono essere utilizzate per il clientelismo.

Sahara Occidentale:

1. In virtù del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario, lo Stato marocchino deve assicurare l'integrità fisica e psicologica delle persone, senza discriminazione verso i Sahraui. L'azione dello Stato deve rispettare l'uguaglianza nel trattamento degli abitanti del Marocco e del Sahara Occidentale e proibire qualsivoglia misura votata a privare una categoria di abitanti dei mezzi di alloggio e di rispondere ai propri bisogni.
2. Lo Stato marocchino deve provvedere all'imparzialità delle autorità pubbliche, dell'amministrazione e delle giurisdizioni.
3. Il Tribunale giudica inaccettabile che questa donna e la propria famiglia, il cui caso è stato ad esso sottoposto, sia stata fatta oggetto di violazioni dei propri diritti e di rappresaglie per aver esercitato i diritti conferitigli dalla Carta internazionale dei diritti dell'Uomo.

Così, questa donna, e la propria famiglia, deve ottenere una riparazione per i pregiudizi subiti.

Kenya:

1. Il Tribunale condanna solennemente il sostegno delle forze di polizia all'espulsione violenta e illegale degli abitanti del quartiere CITY CARTON. Lo Stato keniano deve aprire un'indagine per determinare le responsabilità e punire i colpevoli.
2. Gli abitanti espulsi devono ottenere un indennizzo per la perdita dei loro beni e mezzi di sussistenza. Gli alloggi distrutti devono essere ricostruiti dai responsabili o dallo Stato e resi ai loro abitanti.
3. Nel frattempo, le persone espulse devono essere rialloggiate e beneficiare di condizioni sanitarie e sociali rispettose dei diritti umani.

Palestina:

1. Il Tribunale condanna fermamente il divieto di costruire, nonché le reiterate distruzioni delle case dei palestinesi. In virtù del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario, lo Stato israeliano deve assicurare l'integrità fisica e psicologica delle persone, senza discriminazione verso i palestinesi abitanti sui territori occupati. L'azione dello Stato deve proibire qualsivoglia misura votata a privare una categoria di abitanti dei mezzi di alloggio e di rispondere ai propri bisogni.
2. Lo Stato israeliano deve provvedere all'imparzialità delle autorità pubbliche, dell'amministrazione e delle giurisdizioni.

3. Il Tribunale giudica inaccettabile che la famiglia, il cui caso è stato ad esso sottoposto, sia stata fatta oggetto di violazioni dei propri diritti e di rappresaglie per aver esercitato i diritti ad essi conferitigli dalla Carta internazionale dei diritti dell'Uomo. Lo stesso vale per le persone che sono state solidali con essa.

Così, la detta famiglia deve ottenere una riparazione per il pregiudizio subito e la possibilità di costruire il proprio alloggio e di viverci in sicurezza.

Perù:

1. Lo Stato deve provvedere al rispetto dei principi che figurano nella Dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli autoctoni. Così, il Perù deve proibire lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori dei popoli autoctoni senza il libero consenso di questi ultimi. Deve mettere in atto mezzi per assicurare il rispetto della suddetta proibizione.
2. I popoli autoctoni che vogliono vivere secondo il loro stile di vita, vanno protetti dalle minacce al loro modo di vivere costituite dallo sfruttamento forestale, petrolifero, minerario e i grandi progetti di costruzione come l'autostrada transoceanica PUCALLPA-CRUZEIRO DO SUL.
3. Il Tribunale ritiene necessario che il Referente speciali del Consiglio dei diritti dell'Uomo dell'ONU sui diritti dei popoli autoctoni effettui una missione nella regione UCAYALI.

Romania:

1. Lo Stato deve provvedere allo svolgimento delle "concessioni con effetto retroattivo" secondo il principio del rialloggio equivalente, in particolare in termini di abitazioni, di affitto e di prossimità che permetta di preservare le stesse relazioni sociali ed economiche.
2. Lo Stato e l'Unione europea devono favorire un'inchiesta indipendente su tutte le "concessioni con effetto retroattivo" per verificare le violazioni delle leggi, in particolare della legge sulle "concessioni con effetto retroattivo", affinché le vittime ricevano un indennizzo e per punire i colpevoli.
3. Lo Stato deve provvedere all'assegnazione degli alloggi alle persone giuste.
4. Va instaurata una moratoria sull'insieme dei procedimenti di espulsione fino alla disponibilità di rialloggi equivalenti.

Dispositivo

Per concludere, il Tribunale invita tutti gli attori interessati, in particolare l'Italia, il Marocco, Israele, Kenya, Perù, comprese le loro articolazioni territoriali, le organizzazioni nazionali e internazionali, le associazioni e reti di abitanti a mettere immediatamente in atto le sue raccomandazioni.

Chiede, inoltre, alle organizzazioni che hanno sottoposto i casi esaminati in occasione di questa sessione a presentare i propri rapporti in vista del Forum Urbano Mondiale di ONU-Habitat (Medellin, aprile 2014) e in vista di una quarta sessione del Tribunale (ottobre 2014).

Membri della Giuria

- Christiane Perregaux, Professoressa onoraria dell'Università di Ginevra, Copresidentessa dell'Assemblea costituente ginevrina e ex presidentessa del centro di Contact Suisses-Immigrés (Contatto Svizzeri-Immigrati) di Ginevra.
- Gordon Aeschimann, Giudice assessore alla Commissione di conciliazione e al Tribunal des baux et loyers (Tribunale ginevrino competente in materia di affitti) di Ginevra.
- Christian Dandres, avvocato all'ASLOCA, Deputato al Gran Consiglio ginevrino.
- Cesare Ottolini, Coordinatore globale dell'Alleanza Internazionale degli Abitanti, ex membro del Comitato Consultativo di ONU-Habitat sulle espulsion forzate.
- Melik Ozden, Centro Europa-Terzo Mondo presso l'ONU, ex Giudice assessore al Tribunal des baux et loyers di Ginevra, Costituente ginevrino, Deputato al Gran Conseil ginevrino.

Redatto a Ginevra, li 18 ottobre 2013

Contatto:

tie2013@habitants.org

www.tribunal-evictions.org